

Con sentenza del 9 novembre 2022 la quinta sezione ampliata del Tribunale generale dell'Unione europea ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione del 16 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso lavorato di tipo Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania, per i seguenti aspetti:

1. nozione di "produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti"

Il Governo cambogiano ha fatto valere la violazione dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 23 del regolamento SPG, in quanto nel regolamento di esecuzione la Commissione ha interpretato erroneamente la nozione di "produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti", limitandola all'origine delle materie prime. In tal modo, la Commissione ha preso in considerazione solo i produttori dell'Ue di riso lavorato o semilavorato di tipo Indica a partire dal risone coltivato nell'Unione europea.

La Corte sostiene che, sebbene i prodotti che possono essere oggetto di misure di salvaguardia siano "originari di un Paese beneficiario", il principio di origine non si applica ai "prodotti simili o direttamente concorrenti". L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SPG non giustifica alcuna restrizione basata sulla materia prima utilizzata per ottenere il prodotto simile o direttamente concorrente. La Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione solo le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del prodotto in questione, il suo utilizzo, i canali di vendita e i tipi di clienti, non l'origine. In ragione di ciò, tutti i trasformatori di riso dell'Ue, compresi quelli che producono riso lavorato o semilavorato da risone non proveniente dall'Unione europea, dovevano essere considerati nell'inchiesta. Su questo presupposto la Corte ha concluso che la Commissione abbia raccolto informazioni sulle gravi difficoltà solo da alcuni dei produttori interessati.

La Corte ha osservato che la limitazione operata dalla Commissione mirava, in realtà, a includere, indirettamente, nella valutazione del danno anche <u>i coltivatori dell'Unione</u>. <u>La Commissione, in realtà, avrebbe potuto anche ampliare espressamente, nell'ambito della sua ampia discrezionalità, la definizione di produttori dell'Unione ai **coltivatori di prodotti simili o direttamente concorrenti**, come richiesto dalla Repubblica italiana nel corso dell'inchiesta. Tuttavia, la Commissione avrebbe dovuto poi includere i coltivatori espressamente nell'analisi del pregiudizio e fornire le prove delle gravi difficoltà che gli stessi coltivatori hanno subito; **ciò non è stato fatto dalla Commissione**.</u>

La Commissione ha dunque commesso un <u>errore di diritto</u> e un <u>errore manifesto</u> di valutazione, limitando arbitrariamente la portata della sua inchiesta sul pregiudizio causato alle sole imprese di lavorazione del riso Indica a partire da risone coltivato o raccolto nell'Unione europea. La Corte ha ritenuto di non accettare le argomentazioni <u>della Commissione secondo cui, nonostante tali errori, l'indagine di salvaguardia avrebbe portato alla stessa conclusione</u>. La Corte ha aggiunto che, per di più, le valutazioni effettuate dalla Commissione nelle sue memorie scritte e in udienza, relative al fatto che i volumi di importazione di risone Indica nell'Unione europea erano di scarsa entità, costituiscono motivi invocati per la prima volta dinanzi al Tribunale e non invece posti a base della valutazione che ha giustificato l'emanazione del regolamento impugnato.

2. L'analisi della sotto quotazione del prodotto importato e gli adeguamenti effettuati



La Commissione ha concluso nel regolamento impugnato che la situazione dei produttori dell'Unione si era deteriorata in termini economici, in quanto soggetta a una significativa sotto quotazione dei prezzi di importazione (-22%) rispetto a quelli del prodotto ottenuto dal risone coltivato nell'Ue.

In seguito alla divulgazione della bozza del regolamento impugnato, il Governo della Cambogia ha chiesto, tra l'altro, se i costi successivi all'importazione fossero stati presi in considerazione nel calcolo del margine di sotto quotazione. In risposta alle osservazioni, la Commissione ha rivisto i suoi calcoli di sotto quotazione e ha adeguato, da un lato, i prezzi dei produttori dell'Unione tenendo conto di un importo fisso di 49 euro alla tonnellata relativo ai costi di trasporto del riso dall'Europa meridionale a quella settentrionale e, dall'altro, i prezzi di importazione tenendo conto dei costi post-importazione, stimati a circa il 2% del prezzo di importazione. Dopo aver dichiarato di aver tenuto conto anche delle differenze nello stadio commerciale e di aver confrontato i prezzi di vendita del riso lavorato venduto sfuso con quelli del riso venduto in confezioni, la Commissione ha rivisto le proprie valutazioni e concluso che la sotto quotazione dei prezzi di importazione era del 13% per il prodotto sfuso e del 14% per il prodotto confezionato. Purtroppo, però, nel Regolamento oggetto di impugnazione non è stata corretta la sotto quotazione effettuata secondo le nuove valutazioni operate dalla Commissione, lasciando intendere, di fatto, che la sotto quotazione del 22% era stata presa in considerazione dalla Commissione stessa al momento dell'adozione del regolamento impugnato.

La Commissione ha quindi commesso un errore di fatto nel concludere nel regolamento impugnato che la situazione dei produttori dell'Unione si era deteriorata in termini economici, in quanto soggetta a una significativa sotto quotazione dei prezzi di importazione del 22%.

Quando ha effettuato l'aggiustamento, pur non avendolo indicato nel regolamento di esecuzione, la Commissione stessa non è stata in grado di fornire alcuna prova diretta a sostegno di tale adeguamento, né alcuna prova indiziaria tale da dimostrare l'esistenza dei fattori per i quali è stato effettuato l'adeguamento stesso.

In aggiunta a ciò, la Corte ha specificato che il calcolo della sotto quotazione dei prezzi di importazione viene effettuato per determinare l'esistenza di un pregiudizio subito dai produttori dell'Unione a causa di tali importazioni e viene utilizzato, più in generale, per valutare tale pregiudizio e determinare il margine di pregiudizio, ossia il livello di eliminazione del pregiudizio stesso. L'esame obiettivo dell'impatto delle importazioni richiede un confronto equo tra il prezzo del prodotto in esame e il prezzo del prodotto simile nell'Ue. Per garantire l'equità del confronto, i prezzi devono essere paragonati allo stesso stadio commerciale. Per quanto riguarda l'adeguamento dei prezzi del riso dell'Ue per tenere conto dei costi di trasporto dall'Europa meridionale a quella settentrionale, la Commissione ha considerato un valore fisso di 49 euro alla tonnellata. La Commissione stessa ha dichiarato che la sua prassi abituale consiste nel confrontare il prezzo CIF franco frontiera dell'Unione del prodotto importato con il prezzo franco fabbrica del prodotto dell'Unione, ma in casi eccezionali a volte si discosta da questo approccio standard. Nel caso di specie, la Commissione non ha, però, addotto alcuna circostanza eccezionale nel regolamento impugnato posta alla base delle proprie valutazioni.

La Corte ha, inoltre, affermato che la Commissione non ha riportato nel suo fascicolo le verifiche effettuate per dimostrare che l'importo di 49 euro alla tonnellata, utilizzato per determinare il prezzo del prodotto comunitario nel Nord Europa, sia giustificato da elementi certi. Nella fase di difesa dinanzi al Tribunale la Commissione ha dichiarato che gli elementi di prova oggettivi che



giustificavano un adeguamento dei prezzi con i costi di trasporto nell'Unione europea per un importo di <u>49 euro</u> per tonnellata (dichiarati da AIRI) erano stati verificati in loco presso due trasformatori italiani inclusi nel campione. I dati stessi non sono poi stati inclusi nel fascicolo e non sono stati resi accessibili alle autorità cambogiane perché considerati riservati.

Di fronte all'osservazione della Corte rispetto all'adeguamento dei prezzi con i costi trasporto, la Commissione si è giustificata specificando che, comunque, anche senza tale adeguamento, l'analisi avrebbe dimostrato l'esistenza di una sotto quotazione dei prezzi di importazione di almeno il 5,4% per il prodotto sfuso e dell'8,5% per il prodotto confezionato.

La Corte ha, però, sentenziato che la legittimità di una misura dell'Ue deve essere valutata sulla base dei fatti e del diritto esistenti al "momento dell'adozione della misura" e non attraverso le giustificazioni fornite al Tribunale in sede di controversia.

Di conseguenza, il Tribunale ha accolto le censure del Governo cambogiano relative a manifesti errori di valutazione operati dalla Commissione nell'effettuare gli adeguamenti dei prezzi UE e dei prezzi di importazione.

3. Reclami relativi alla violazione dei diritti di difesa delle autorità cambogiane e dell'obbligo di divulgare i fatti e le considerazioni essenziali o i dettagli che ne sono alla base

Dati alla base degli indicatori di consumo e di danno:

i dati Eurostat che dimostrano i flussi di vendita del riso in area comunitaria e i dati dei bilanci di collocamento degli Stati Membri che evidenziano le proprie vendite sul mercato UE non sono stati inclusi nel file messo a disposizione delle autorità cambogiane. Di conseguenza, la Commissione ha violato l'articolo 17 del regolamento delegato (UE) n.1083/2013, non avendo comunicato tempestivamente alle parti interessate tali informazioni ritenute importanti ai fini dell'inchiesta e del calcolo degli indicatori di consumo e di pregiudizio.

Analisi della sotto quotazione e gli aggiustamenti:

i dati relativi ai costi di trasporto utilizzati nell'indagine sono stati dichiarati come notizie riservate e non sono state comunicate al governo cambogiano.

Ai sensi delle norme comunitarie e del diritto delle autorità cambogiane di essere debitamente informate, poiché la decisione della Commissione di adottare la salvaguardia si è basata su dati diversi da quelli precedentemente resi noti (il 22% come margine di sotto quotazione è stato poi rideterminato nel 13% per il prodotto sfuso e nel 14% per il prodotto confezionato), la Commissione stessa era tenuta, non appena possibile, a comunicare alle autorità cambogiane gli adeguamenti apportati nell'analisi della sotto quotazione e, a maggior ragione, il risultato dell'analisi della sotto quotazione dopo l'adeguamento. Tuttavia, la Commissione ammette di non aver fornito alcuna informazione che consentisse alle autorità cambogiane di prendere conoscenza di tali adeguamenti prima dell'adozione del regolamento impugnato (che riporta una sotto quotazione del 22%) e di esprimere il proprio parere al riguardo.

Le doglianze delle autorità cambogiane relative alla violazione dei loro diritti di difesa e dell'articolo 17 del regolamento delegato (UE) n.1083/2013 sono state pertanto accolte. In conseguenza di ciò, la Corte ha disposto l'annullamento del regolamento impugnato.



A seguito della sentenza del Tribunale, la Commissione europea potrà:

- 1. non intraprendere alcuna azione;
- 2. ricorrere in appello entro 2 mesi e dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale generale;
- 3. riaprire l'indagine che ha portato all'applicazione della clausola di salvaguardia per correggere gli errori commessi, ridando validità ex tunc al regolamento oggetto di annullamento.